

Parti

Ricorrente: MI.VER Srl, Daniele Antonelli

Convenuta: Provincia di Macerata

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Ancona — Interpretazione della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/422/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39) e della decisione della Commissione 3 maggio 2000, 2000/532/CE, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio (GU L 226, pag. 3) — Nozione di deposito temporaneo — Possibilità per il produttore di miscelare rifiuti riconducibili a diversi codici del Catalogo europeo dei rifiuti previsto dalla decisione 2000/532/CE

Dispositivo

1) La direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, e la decisione della Commissione 3 maggio 2000, 2000/532/CE, che sostituisce la decisione 94/3/CE, che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva del Consiglio 75/442/CEE relativa ai rifiuti e la decisione del Consiglio 94/904/CE, che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva del Consiglio 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi, non ostano alla commissione, da parte del produttore di rifiuti, di rifiuti riconducibili a codici diversi dell'elenco allegato alla decisione 2000/532 al momento del loro deposito temporaneo, prima della loro raccolta, nel luogo in cui sono prodotti. Tuttavia, gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure che obbligano il produttore di rifiuti alla cernita e al deposito separato dei rifiuti al momento del loro deposito temporaneo, prima della loro raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, utilizzando a tal fine i codici di detto elenco, qualora ritengano che siffatte misure siano necessarie per raggiungere gli obiettivi fissati dall'art. 4, primo comma, della direttiva 75/442, quale modificata dal regolamento n. 1882/2003.

2) Poiché la normativa nazionale riprende l'elenco dei rifiuti allegato alla decisione 2000/532, il codice 15 01 06, corrispondente agli «imballaggi in materiali misti», può essere utilizzato per identificare rifiuti costituiti da imballaggi di diverso materiale, tra loro raggruppati.

(¹) GU C 283 del 24.11.2007.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing/ Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-407/07) (¹)

(Sesta direttiva IVA — Art. 13, parte A, n. 1, lett. f) — Esenzioni — Presupposti — Prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome — Servizi forniti a uno o più membri dell'associazione)

(2009/C 32/13)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing

Convenuta: Staatssecretaris van Financiën

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione dell'art. 13, parte A, n. 1, lett. f), della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Servizi effettuati da associazioni autonome al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari all'esercizio di un'attività esente

Dispositivo

L'art. 13, parte A, n. 1, lett. f), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che, fatto salvo il soddisfacimento delle altre condizioni previste da questa disposizione, le prestazioni di servizi fornite ai loro membri da parte di associazioni autonome beneficiano dell'esenzione prevista da detta disposizione, anche qualora tali prestazioni siano fornite ad uno solo o ad alcuni di detti membri.

(¹) GU C 283 del 24.11.2007.